

10184

TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI
(Dott. Maddalena Cipriani)

N° 33763/09 R.G. G.I.P.

15 FEB. 2010

ALL'UFFICIO NOTIFICHE PRESSO
CORTE D'APPELLO DI GENOVA

Con richiesta di notifica a:


1) Avv. Enrico Grillo con studio in Via Roccatagliata Ceccardi 1/14

GENOVA

2) Grillo Giuseppe Piero elett. dom. c/o avv. Enrico Grillo (vedi sopra)

Roma 15-2-2010

Il Cancelliere
Giuliana Toscano





TRIBUNALE DI ROMA

Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

Proc. n. 33763/0P Reg. Gen. G.I.P.

Proc. n. 331PP/0P Reg. Gen. N. R.

Decreto di archiviazione

(artt. 408 e ss. c.p.p.)

Il Giudice per le indagini preliminari, Maddalena Cipriani,

esaminati gli atti del procedimento sopra indicato

a carico di Grillo Giuseppe Piero

per il reato di cui all'art. 595/co. I e IV c.p.,

vista la richiesta di archiviazione avanzata dal P.M. in data 25 nov.2009;

letto l'atto di opposizione delle p.p.oo.

all'esito dell'udienza camerale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti come riportate nel verbale d'udienza;

O S S E R V A

La presente vicenda trae origine dalle querele presentate dagli Onorevoli Senatori e Deputati del Parlamento Bongiorno Giulia, Giammanco Gabriella, Binetti Paola, Napoli Angela, Calabria AnnaGrazia, Di Centa Giuseppe, Rivolta Erica, Frassinetti Paola, Goisis Paola, Bocciardo Mariella, Centemero Elena, Mussolini Alessandra, Petrenga Giovanna, Polidori Catia, Stasi MariaElena, Facnzi Monica, Pelino Paola, Zaccaria Roberto, Ferranti Donatella, nei confronti di Grillo Giuseppe Piero, pubblicamente noto con il nome Beppe Grillo.

I querelanti si dolevano del fatto che Giuseppe Piero Grillo, nel corso della audizione, tenutasi in data 10.06.2009 dinanzi alla Commissione Affari Costituzionali del Senato della Repubblica, perorando ed illustrando la proposta di legge di iniziativa popolare per la riforma della legge elettorale sulla ineleggibilità dei condannati e sulla reintroduzione della preferenza, pronunciava, fra le altre, una frase con le seguenti parole: *"Sei persone hanno deciso i nomi di chi doveva diventare deputato e senatore. Hanno scelto 993 amici, avvocati e, scusate il termine, qualche zoccola, e li hanno eletti."*

In particolare nelle querele presentate dai singoli onorevoli veniva evidenziata la natura offensiva e diffamatoria delle parole profferite dal Grillo che, a detta dei querelanti, esprimevano un evidente disprezzo nei confronti degli appartenenti al parlamento.

Ciò premesso il P.M., acquisita la trascrizione integrale dei verbali della seduta relativa all'audizione predotta, e la videoregistrazione integrale della audizione stessa, iscriveva Grillo Giuseppe Piero nel registro degli indagati per il reato di Diffamazione a Corpo Politico ex art. 595, I e IV co. c.p. Lo stesso successivamente ne chiedeva l'archiviazione.

Nella richiesta di archiviazione il P.M. faceva osservare che, "esaminando il contesto stenografico della seduta unitamente alla registrazione fonografica e visiva della stessa ..., le espressioni utilizzate dal Grillo Giuseppe rientravano nel generale diritto di critica politica..."

A fronte della richiesta di archiviazione le pp.oo., come innanzi indicate, presentavano opposizione contestando che la frase proferita dall'indagato, di per sé offensiva, non poteva essere circoscritta nell'ordinario esercizio del diritto di critica.

In particolare gli opposenti evidenziavano, che la scriminante del diritto di critica, per poter operare, deve sempre rispettare i limiti della continenza e del rispetto della forma oltre che i principi dell'interesse pubblico e della verità. Stigmatizzavano pertanto il fatto che era stato utilizzato un epiteto volutamente ed inutilmente volgare.

Ciò premesso in ordine alla ricostruzione della vicenda, è d'obbligo una preliminare considerazione sul reato contestato di diffamazione a corpo politico ex art. 595 co I e IV c.p.

Nel citato articolo si prevede che " *se l'offesa è recata a un Corpo Politico, Amministrativo o Giudiziario o ad una sua Rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate* "; trattasi pertanto di un'ipotesi circostanziata del reato di Diffamazione, disciplinato nel comma I dello stesso articolo; la fattispecie circostanziata è caratterizzata dalla particolarità del soggetto passivo (*Corpo Politico, Amministrativo o Giudiziario o ad una sua Rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio*).

Nel caso di specie, il P.M. nella richiesta di archiviazione ha preliminarmente ritenuto configurabile l'ipotesi circostanziata prevista e disciplinata dal citato art. 595 co. I e IV c.p., salvo poi a ritenere operativa la scriminante del diritto di critica.

Nel fatto in oggetto quindi l'unico reato ipotizzabile è quello specifico della diffamazione a corpo politico.

Quanto alla diffamazione prevista dal comma I dell' 595 , nel caso di specie la stessa non appare affatto ipotizzabile.

Invero la frase proferita dall'indagato, sebbene volutamente volgare ed inappropriata, è inidonea a ledere l'onore e/o la reputazione proprio per la sua genericità ed assoluta indeterminatezza, non essendo identificato né assolutamente identificabile la persona e/o le persone, cui il dichiarante ha inteso riferirsi.

Dalla lettura della frase oggetto di imputazione, si come dalla visione integrale della ripresa della audizione oggetto di verifica, emerge che Beppe Grillo nel criticare la legge elettorale ha esclamato che l'attuale legge elettorale aveva consentito a sei persone di fare eleggere in parlamento i loro amici, i loro avvocati e qualche zoccola.

Orbene è evidente che l'epiteto *zoccola* è proferito senza aggiungere alcun elemento e/o allusione che sia idoneo anche solo indirettamente ad identificare le persone (*le zoccole*) cui il dichiarante si riferiva.

La portata offensiva della frase deve pertanto essere esclusa, poiché manca del tutto il riferimento esplicito e non equivoco a fatti e/o circostanze attribuibili ad un determinato soggetto, né tale soggetto è deducibile, in

termini di affidabile certezza, dalla dichiarazione stessa sì come desumibile dal contesto in cui è inserita. Perché possa ritenersi integrato il reato di diffamazione è necessario che la p.o. sia individuata e/o individuabile sulla base di elementi concreti e non meramente intuitivi cfr. ex multis Cass. Sez. 5, *Sentenza n. 11747 del 05/12/2008 Ud. (dep. 17/03/2009) Rv. 243329* "In tema di diffamazione a mezzo stampa, l'individuazione del destinatario dell'offesa deve essere deducibile, in termini di affidabile certezza, dalla stessa prospettazione dell'offesa, sicché è necessario fare ricorso ad un criterio oggettivo, non essendo consentito il ricorso ad intuizioni o soggettive congetture di soggetti che ritengano di potere essere destinatari dell'offesa (Fattispecie in cui si è affermata la responsabilità del direttore di un quotidiano e dell'autore di una vignetta - che raffigurava due personaggi, uno dei quali pronunciava la frase "ahi Rai ahi Rai non possiamo più vendere gli impianti ai texani", mentre l'altro diceva "mica vorranno indietro la tangente" - ritenendo che tali personaggi erano riconoscibili nei querelanti, poiché, nel contrasto sulla vendita di azioni Rai-Way sorti all'interno del consiglio di amministrazione Rai, i consiglieri riferibili al centro sinistra erano favorevoli alla vendita e quelli di destra contrari, sicché la denuncia di corruzione era rivolta a coloro che avevano votato a favore della vendita e disvelava i reali interessi che, secondo il vignettista, erano all'origine della determinazione a favore della vendita)".

Esclusa, quindi, la configurabilità dell'ipotesi di cui al citato art. 595 co 1 c.p., è evidente che le doglianze espresse dalle p.o. querelanti (deputati e/o senatori) vanno disattese.

Come detto il P.M. ha ipotizzato la diffamazione a corpo politico.

Così inquadrata la fattispecie astrattamente configurabile, occorre preliminarmente affrontare il problema della procedibilità del reato de quo, trattandosi, per espresso disposto normativo, di un delitto procedibile a querela di parte. Come detto nel caso di specie querelanti sono i singoli deputati e/o senatori

Ritenuto, pertanto, che p.o. del reato in concreto realizzatosi è il Senato della Repubblica e/o la Camera dei Deputati, occorre verificare se le querele presentate dai singoli possano ritenersi espressione della volontà dell'organo di rilevanza costituzionale, di cui gli stessi fanno parte.

La giurisprudenza di legittimità che in materia si è formata nel corso degli anni ha evidenziato che è ben possibile che p.o. del reato di ingiuria e/o diffamazione sia una persona giuridica e/o enti di fatto o partiti politici; in tale caso la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che è legittimato a proporre la querela il soggetto a ciò deputato secondo l'ordinamento dell'ente medesimo, o, stante il silenzio dello statuto, il diritto a formalizzare la querela spetta all'organo deputato alla formazione della volontà dell'organo stesso.

In materia di diffamazione a partito politico la cassazione ha avuto modo di stabilire che bisogna fare riferimento a quanto indicato nello statuto e, in assenza di una specifica previsione, legittimato a querelare in nome e per conto del partito politico è il rappresentante dell'ente, o l'organo direttivo, o chi è stato a ciò deputato, escludendosi pertanto la legittimazione del singolo.

Sempre la suprema corte di cassazione ha affermato che solo se l'offesa ha natura plurioffensiva, essendo diretta ad offendere sia il singolo sia l'ente collettivo a cui il singolo appartiene, il diritto di querela spetta sia al singolo ex sé che al rappresentante dell'ente.

Sempre in tema di offesa a persona giuridica, con riferimento all'offesa ai danni di un Comune, la Suprema Corte ha ritenuto che il diritto di querela non spettasse al Sindaco, ma al consiglio comunale, e, che il Sindaco poteva esercitare il diritto di querela solo se a ciò legittimato da una delibera comunale.

Le osservazioni esposte portano a ritenere che nel caso in cui l'offesa abbia quale soggetto passivo l'ente avente o meno personalità giuridica, il diritto di querela non spetta al singolo in quanto tale, bensì al soggetto che ha il mandato, secondo statuto o in forza del regolamento dell'ente medesimo, a rappresentare la volontà dell'ente all'esterno.

Con riferimento alla Camera dei Deputati ed al Senato della Repubblica si tratta di organi a rilevanza costituzionale.

Occorre ora verificare se la volontà dell'organo può essere esternata dal singolo deputato e/o senatore in quanto tale, e se esiste un potere di rappresentanza diverso dal Presidente della Camera e/o dal Presidente del Senato.

Come è possibile constatare dal regolamento sia della Camera dei Deputati (art. 8 del regolamento della camera), sia del Senato della repubblica (art. 8 del regolamento del Senato), il Presidente ha la rappresentanza dell'organo che presiede.


A tal proposito va richiamata la sentenza (Sez.U. n. 1667 23.03.1981) che in materia di mandato all'avvocatura di Stato stabiliva " *nelle controversie con soggetti privati, ovvero con soggetti pubblici non riferibili allo Stato, la Camera dei Deputati, in persona del suo presidente, cui ne compete la rappresentanza generale, è difesa in giudizio dall'Avvocatura dello Stato senza necessità di specifico mandato* ". Da tale pronuncia emerge che l'organo all'esterno per avere rilevanza nel suo complesso è rappresentato dal suo presidente.

Ciò premesso deve ritenersi che la volontà dell'organo (inteso nella sua complessità) possa essere esternata o dal Presidente della Camera e/o del Senato che per regolamento ne ha la rappresentanza, o è necessaria una delibera dell'organo collegiale, che esprima la volontà dell'organo nel suo complesso; deve senza dubbio escludersi che ciascuno dei singoli deputati e/o senatori possa esternare una sua volontà, identificandola con quella dell'organo cui appartiene, in assenza di una volontà comune e/o della maggioranza.

A tal proposito appare superfluo richiamare la giurisprudenza in tema di diritto di querela, essendo un dato certo che il diritto di querelare spetti al singolo portatore del diritto che si assume offeso e non possa essere esercitato da altri in assenza di una delega ad hoc art. 121 c.p..

Ad esempio per i minori il diritto di querela spetta ai genitori esercenti la potestà; nel caso di interdetti dovrà essere nominato un tutore che possa esternare tale diritto; nel caso delle persone giuridiche è doveroso che sussista in capo a chi lo eserciti un esplicito conferimento del potere in tal senso.

Orbene nel caso di specie, come visto, le querele sono state presentate dai singoli senatori e/o deputati; dalla lettura delle stesse emerge che costoro non hanno inteso esternare tale diritto in nome e per conto dell'organo di appartenenza, (potere cui peraltro non potevano ritenersi abilitati), ma l'hanno esercitato uti singuli.



Promesso quanto innanzi osservato in ordine al delitto di Diffamazione a Corpo Politico ipotizzato dal P.M., unico delitto astrattamente ipotizzabile, appare di tutta evidenza che p.o. di tale condotta non è il singolo senatore e/o deputato bensì il *corpo politico* nel suo complesso.

L'offesa al corpo politico (inteso come organo politico di rilevanza costituzionale) rende ipotizzabile il più grave reato di cui al IV co dell'art. 595 c.p., e pertanto la querela doveva essere presentata dalla p.o. (organo politico nel suo complesso) direttamente lesa dalla frase ritenuta offensiva.

Solo se l'offesa è plurioffensiva, idonea cioè a ledere sia il singolo componente dell'organo sia l'organo nel suo complesso, è ammissibile che il singolo presenti la querela ex sé e che l'organo la presenti a mezzo di chi ne ha la rappresentanza.

Come già innanzi accennato la frase profferita dal Grillo appare assolutamente inidonea ad offendere i singoli deputati e/o senatori per l'assoluta genericità ed equivocità della stessa; potrebbe invece essere idonea ad offendere l'organo politico nel suo complesso.

Come evidenziato però, manca la querela da parte o di un soggetto che abbia la rappresentanza dell'organo (Presidente Camera e/o Senato) o una querela che sia espressione di una delibera dell'organo nel suo complesso.

Le ragioni esposte portano a ritenere il reato contestato dal P.M. improcedibile per mancanza di querela, poiché le querele sono state presentate da soggetti non legittimati, e portano a ritenere, per quanto sopra esposto, assolutamente non integrato il meno grave reato di cui all'art. 595 c.p. per inidoneità dell'offesa a ledere l'onore e/o la reputazione poiché la p.o. è assolutamente non individuabile.

P.Q.M.

visti gli artt. 408 e ss. c.p.p.,

dispone l'archiviazione del procedimento, Ordina la restituzione degli atti al P.M.

Roma 15-2-10

Il GIP
Maddalena Cipriani

Consigliato in Conciliazioni

15-2-10

UFFICIO DEL GIP

UFFICIO DEL GIP



UFFICIO DEL GIP
UFFICIO DEL GIP